



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI VIZZINI

(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA N. 28 DEL 27 MAGGIO 2020

OGGETTO: Misure di contenimento del contagio da covid-19 nel territorio comunale – Riapertura del mercato settimanale con decorrenza 03/06/2020.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 finalizzato all'adozione di ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che introduce significative novità alla così detta "fase 2", avviata con il DPCM del 26/04/2020;

VISTI in particolare i commi 14 e ss. dell'art. 1 del suddetto decreto legge che consentono la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali a condizione che si svolgano nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, restando inteso che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16/05/2020 (allegato 17 al DPCM del 17/05/2020), ed in particolare la scheda relativa al "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 21 del 17/05/2020 ed in particolare l'art. 7, comma 3, che autorizza, fermo restando l'applicazione delle Linee guida sopra citate, i mercati, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio, dando mandato al Sindaco di disporre in conseguenza con propria ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso;

DATO ATTO che con le Ordinanze sindacali n. 13 del 06/03/2020, n. 15 del 12/03/2020, n. 19 del 02/04/2020, n. 21 del 14/04/2020 e n. 23 del 30/04/2020 è stato vietato lo svolgimento del mercato settimanale fino al 31/05/2020;

ATTESA la volontà dell'Amministrazione di voler riaprire il mercato settimanale del mercoledì con decorrenza 03/06/2020, nel rispetto dei provvedimenti su richiamati e delle condizioni e prescrizioni, anche organizzative, sotto riportate, al fine di prevenire o contenere il rischio da contagio;

TENUTO CONTO delle risultanze degli incontri del 20/05/2020 e del 25/05/2020 avuti con i rappresentanti dei commercianti ambulanti titolari di posteggi mercatali ed in particolare della disponibilità della categoria degli "alimentari";

VISTI l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTA la propria competenza;

ORDINA

La **RIAPERTURA** del mercato settimanale del mercoledì con decorrenza 3 giugno 2020, nel rispetto delle Linee di guida, sopra citate, e delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate;

DISPONE

pertanto, al fine di evitare sovraffollamento nell'area mercatale ed assicurare il distanziamento interpersonale, in modo da evitare il favorire del contagio epidemico, l'adozione delle seguenti misure a

garanzia della sicurezza della salute dei fruitori e dei commercianti, valide sino alla fine del periodo di salvaguardia epidemiologica fissata, allo stato, per il 31/07/2020:

- il mercato si svolgerà per categorie omogenee "alternate" con cadenza quindicinale (a titolo esemplificativo mercoledì 03/06 potranno essere svolte esclusivamente le attività riguardanti i generi alimentari, frutta e verdura; il mercoledì successivo 10/06 potranno essere svolte tutte le altre attività; dal 17/06 e sino al 31/07 si continuerà con l'alternanza);
- l'area mercatale individuata per lo svolgimento della vendita dei generi alimentari è quella che va da Viale Margherita, intersezione con la Via San Giuseppe, a Viale Margherita, intersezione con le scale adiacenti il Bar Catalano, subito dopo la villa comunale;
- l'area mercatale individuata per lo svolgimento della vendita dei prodotti non alimentari è quella che va da Viale Margherita, intersezione con la Via Cappuccini, a Viale Margherita, intersezione con la Via Martino Guzzardi, con l'esclusione di piazza Santa Maria di Gesù e di Via San Giuseppe;
- l'entrata nell'area mercatale avverrà da Viale Margherita, intersezione con la Via San Giuseppe, o da Viale Margherita, intersezione con la Via Cappuccini, ove saranno collocati i varchi di ingresso (transenne o nastri segnaletici);
- l'uscita dall'area mercatale avverrà da Viale Margherita, intersezione con le scale adiacenti il Bar Catalano o dalla villa comunale - direzione Via San Giuseppe, nel caso dello svolgimento della vendita dei generi alimentari, e da Viale Margherita, intersezione con la Via Martino Guzzardi, nel caso dello svolgimento della vendita dei prodotti non alimentari, ove saranno collocati varchi di uscita (transenne o nastri segnaletici);
- l'entrata e l'uscita saranno presidiate da personale delle Forze dell'Ordine (Polizia Locale) o altro personale, all'uopo autorizzato, che ne disciplinerà gli ingressi e le uscite, scaglionando le presenze all'interno dell'area mercatale, la quale a sua volta sarà vigilata dal suddetto personale che dovrà accertare il rispetto di quanto previsto con la presente;
- all'ingresso dell'area mercatale, nell'attesa che venga consentito l'accesso, è fatto obbligo il distanziamento interpersonale, anche nell'eventualità del formarsi di code di attesa;
- all'uscita dell'area mercatale sarà collocato un contenitore per lo smaltimento in sicurezza dei dispositivi individuali (guanti e mascherine);
- il percorso all'interno dell'area mercatale è esclusivamente unidirezionale (a senso unico), non sono consentite, pertanto, inversioni di percorrenze, fatta eccezione per l'uscita dalla villa comunale - direzione Via San Giuseppe;
- l'ingresso all'area mercatale avverrà in maniera scaglionata con un numero massimo di presenza rapportato al numero di operatori commerciali installati nella giornata, con un rapporto di 1 a 2 (a titolo esemplificativo per 30 commercianti e consentita una presenza massima di 60 utenti);
- è obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di sicurezza (mascherine e guanti "usa e getta") sia per i commercianti che per i clienti. Sarà interdetto l'accesso nei confronti di coloro i quali siano privi di tali DPI;
- gli operatori commerciali dovranno installare il proprio posteggio o banco vendita non prima delle 06.30. L'apertura al pubblico avrà luogo contemporaneamente per tutte le attività, dopo l'avvenuta installazione, a partire dalle ore 07.30, previa verifica e conteggio dei commercianti presenti, e fino alle ore 12.30. E' fatto obbligo lasciare l'area libera di ingombri e rifiuti entro e non oltre le ore 13.30;
- tra un posteggio ed un altro dovrà essere assicurato lo spazio di almeno un metro;
- in ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in numero tale da garantire il rispetto del distanziamento sociale. Tale distanziamento deve essere garantito anche durante le operazioni di scarico e carico;
- ogni operatore dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, idonea segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal posteggio/banco e tra loro, nel rispetto della distanza interpersonale. Qualora si dovessero determinare particolari accodamenti in corrispondenza di specifici posteggi, che possano determinare criticità sul rispetto del distanziamento sociale, il commerciante è tenuto ad invitare i clienti ad allontanarsi, richiedendo, se del caso, l'ausilio della forza dell'ordine;
- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- i commercianti dovranno mettere a disposizione dei clienti del gel disinfettante per le mani;
- nel caso di vendita di abbigliamento, i commercianti devono mettere a disposizione dei clienti guanti "usa e getta" da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce, toccandola;
- nel caso di vendita di beni usati, i capi di abbigliamento e delle calzature devono essere igienizzati prima di essere posti in vendita;
- a conclusione della giornata, dopo le 13.30, la ditta affidataria del servizio RSU provvederà a rimuovere il contenitore per lo smaltimento in sicurezza dei dispositivi individuali (guanti e mascherine) posto

all'uscita dell'area mercatale, allo spazzamento dell'area ed alla raccolta dei rifiuti residui nonché alla sanificazione dell'intera area mercatale.

Qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area mercatale che determini assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà a disporre la chiusura del mercato fino a cessata emergenza.

D E M A N D A

All'Ufficio competente, la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo comunale on_line anche, sul sito internet di questo Ente, per la relativa diffusione;

D I S P O N E

Per gli adempimenti di competenza, la notifica del presente provvedimento al Comando Stazione CC, al Comando di Polizia Locale ed al Settore dei Servizi Tecnici, competente in materia;

A V V E R T E

Chiunque violi la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 516,46.

Per l'accertamento delle sanzioni, per la contestazione delle medesime, per la notifica dei verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro 60 giorni decorrenti dell'avvenuta pubblicazione all'Albo comunale on_line o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dell'avvenuta pubblicazione al predetto Albo.



IL SINDACO
Dott. Vito Saverio Cortese

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vito Saverio Cortese", written over the typed name.